



Edizione di venerdì 18 Ottobre 2019

CONTENZIOSO

L'impugnazione del diniego di autotutela in caso di accertamento definitivo
di Angelo Ginex

DICHIARAZIONI

L'interpello e le società di comodo
di Federica Furlani

IVA

Fatturazione verso persona fisica: codice fiscale o partita Iva?
di Clara Pollet, Simone Dimitri

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

I proventi della polizza estera devono essere indicati nel quadro RW
di Marco Bargagli

REDDITO IMPRESA E IRAP

Rimborso chilometrico o auto aziendale? Scelte di convenienza – II° parte
di Luca Caramaschi

RASSEGNA RIVISTE

Il trattamento di fine rapporto
di Euroconference Centro Studi Tributari

CONTENZIOSO

L'impugnazione del diniego di autotutela in caso di accertamento definitivo

di Angelo Ginex

Per **autotutela** si intende il potere-dovere dell'Amministrazione finanziaria di procedere, d'ufficio o su iniziativa del contribuente, al ritiro della pretesa fiscale, **annullando** propri atti riconosciuti illegittimi o infondati.

Spesso accade che, a fronte di una simile istanza da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria recapiti un provvedimento di **dinego**, la cui impugnazione, però, non trova unanimi consensi.

La questione si complica irrimediabilmente ove il gravame in parola interassi un avviso di **accertamento** divenuto **definitivo**.

In tal caso, infatti, è stato affermato che l'impugnazione del diniego di autotutela sarebbe **preclusa** dalla definitività dell'atto e dalla conseguente **cristallizzazione** della pretesa tributaria.

Le **Sezioni Unite**, sin dalla [sentenza n. 2870/2009](#), avevano statuito che: «*non è sicuramente esperibile una autonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria, in questo caso, dell'attività di autotutela, sia perché, diversamente opinando, si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo*».

Successivamente, la **Corte di Cassazione** con [sentenza n. 10020/2012](#), nel ribadire tale orientamento, ha precisato che il contribuente, richiedendo all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, deve prospettare l'esistenza di un **interesse di rilevanza generale** dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto.

Nondimeno, avverso il diniego di autotutela può essere proposta **impugnazione** soltanto per dedurre eventuali **profili di illegittimità** del rifiuto stesso e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria, dacché l'atto con il quale l'Amministrazione finanziaria manifesta il rifiuto di ritirare in autotutela un atto impositivo divenuto definitivo, stante la relativa **discrezionalità**, non è suscettibile di essere impugnato innanzi alle Commissioni tributarie.

Tale indirizzo interpretativo è stato poi condiviso sia dal **Consiglio di Stato** con [sentenza n. 8/2017](#), sia dalla **Corte Costituzionale** con [sentenza n. 181/2017](#), ove è stato osservato che l'atto di autotutela deve sempre dimostrare la sussistenza di un **interesse pubblico concreto ed**

attuale alla rimozione.

Più recentemente, la **Suprema Corte** con [ordinanza n. 21146/2018](#) ha ribadito che nel processo tributario il sindacato sull'atto di diniego di autotutela può riguardare soltanto eventuali **profili di illegittimità** del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante **interesse generale** che giustificano l'esercizio di tale potere, che si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente.

In tale contesto, si inserisce, da ultimo, la [sentenza n. 24032 del 26 settembre 2019](#), con cui la **Corte di Cassazione**, consolidando il filone interpretativo in materia, ha affermato che il **sindacato** del giudice tributario sul provvedimento di diniego dell'annullamento dell'atto tributario divenuto definitivo è **consentito**, ma nei limiti dell'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante **interesse generale** dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute.

Al contrario, deve **escludersi** che possa essere accolta l'impugnazione dell'atto di diniego proposta dal contribuente il quale contesti **vizi dell'atto impositivo** che avrebbe potuto far valere, per tutelare un interesse proprio, in sede di impugnazione prima che divenisse definitivo.

Dunque, appare evidente come, sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale intervenuto in materia, il **sindacato** giurisdizionale sul diniego di autotutela può riguardare **soltanto** eventuali **profili di illegittimità** del rifiuto dell'Amministrazione, in relazione ad un **interesse generale** che giustifichi l'esercizio di tale potere, e **non** la fondatezza della **pretesa tributaria**, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'**indebita sostituzione** del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo.

In definitiva, fermo restando che è sempre da preferire l'impugnazione dell'atto impositivo, è d'uopo sapere che, laddove si evidenzino ragioni di rilevante **interesse generale** dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto impositivo, è **ammissibile l'impugnazione** del diniego di autotutela diretta a far valere esclusivamente motivi di illegittimità del rifiuto stesso, che rimane pur sempre un'attività discrezionale, restando **preclusa** invece qualsivoglia contestazione in **merito** all'accertamento **definitivo**.

Seminario di specializzazione

IL PROCESSO TRIBUTARIO

Scopri le sedi in programmazione >

DICHIARAZIONI

L'interpello e le società di comodo

di Federica Furlani

I soggetti che si qualificano come società di comodo, non operative o in perdita sistemica, possono disapplicare la relativa disciplina in presenza di:

- **cause di esclusione** contenute nell'[articolo 30 L. 724/1994](#), tra cui, dal periodo d'imposta 2018 (Provvedimento del 10.05.2019), rientra anche il raggiungimento di un **livello di affidabilità fiscale ISA almeno pari a 9**;
- **cause di disapplicazione**, contenute nel [provvedimento direttoriale 14.02.2008](#), al verificarsi delle quali è consentita la **disapplicazione della fattispecie delle società non operative**, e nel [provvedimento direttoriale 11.06.2012](#), al verificarsi delle quali si ottiene la **disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica**.

In mancanza di cause di esclusione o disapplicazione automatica, è possibile presentare **apposita istanza di interpello o disapplicare in modo autonomo la disciplina** dandone indicazione, con riferimento al periodo d'imposta 2018, nel modello Redditi 2019.

L'[articolo 30, comma 4 bis, L. 724/1994](#) stabilisce infatti che *"in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente"*.

Si tratta, quindi, di un **interpello probatorio**, che si sostanzia in una richiesta all'Amministrazione finanziaria tesa ad ottenere un parere circa la sussistenza delle situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi e del reddito minimi, da **presentarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione**, quindi, per il periodo d'imposta 2018, entro il **prossimo 2 dicembre**, fatto salvo il termine dei **successivi 120 giorni entro cui l'Agenzia delle Entrate fornisce la risposta** o, in mancanza, vale la regola del silenzio-assenso.

Tuttavia tale **istanza di interpello non è obbligatoria** e la società può, sulla base di un'autovalutazione, **disapplicare la disciplina** in questione dandone specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi.

Analoga facoltà è prevista per i soggetti che, pur avendo presentato l'interpello, abbiano ricevuto **risposta negativa**.

In tal caso nella specifica sezione del **quadro RS del modello Redditi 2019** dedicata alla verifica dell'operatività, nel **rgo RS116** sono previste specifiche caselle nelle quali indicare:

- nella casella “**Imposta sul reddito – società non operativa**” uno dei seguenti codici:
 1. accoglimento dell'istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società non operative;
 2. mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative;
 3. presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative.
- nella casella “**Imposta sul reddito – società in perdita sistematica**” uno dei seguenti codici:
 1. **accoglimento dell'istanza di interpello** per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica;
 2. **mancata presentazione dell'istanza di interpello** e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica;
 3. presentazione dell'istanza di interpello, **in assenza di risposta positiva**, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica.

Inoltre, vanno compilate, anche congiuntamente alla compilazione delle caselle “**Imposta sul reddito – società non operativa**” e “**Imposta sul reddito – società in perdita sistematica**”, le seguenti caselle, indicando:

- nella casella “**Irap**” uno dei seguenti codici:
 1. **accoglimento dell'istanza di interpello** per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all'Irap;
 2. **mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni** per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all'Irap;
 3. presentazione dell'istanza di interpello, **in assenza di risposta positiva**, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all'Irap.
- nella casella “**Iva**” uno dei seguenti codici:
 1. **accoglimento dell'istanza di interpello** per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all'Iva;
 2. **mancata presentazione dell'istanza di interpello** e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all'Iva;
 3. presentazione dell'istanza di interpello, **in assenza di risposta positiva**, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina in esame in relazione all'Iva.

RS116	Esclusione	Disapplicazione società non operativa	Soggetto in perdita sistematica	Imposta sul reddito - società non operativa	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica	IRAP	IVA	Casi particolari
	1	2	3	4	5	6	7	8

È importante evidenziare come il **mancato rispetto del suddetto obbligo di segnalazione comporta**, ai sensi dell'[articolo 8, comma 3-quinquies, D.Lgs. 471/1997](#), l'irrogazione della **sanzione amministrativa** da 2.000 a 21.000 euro.

La **sanzione** grava quindi sul soggetto che:

- **non ha presentato interpello** e, ritenendo sussistenti le condizioni, ha disapplicato la disciplina delle società di comodo, ma **non ha indicato il codice “2”**;
- **ha presentato interpello** e, pur avendo ricevuto risposta sfavorevole, **ha disapplicato la disciplina e non ha indicato il codice “3”**.



IVA

Fatturazione verso persona fisica: codice fiscale o partita Iva?

di Clara Pollet, Simone Dimitri

La fattura elettronica **emessa verso una persona fisica** richiede l'individuazione precisa del soggetto nei cui confronti viene emesso il file. La persona fisica sta effettuando un acquisto come "consumatore privato", ditta individuale o lavoratore autonomo?

La scelta effettuata si riflette sulla **compilazione dell'anagrafica** da riportare in fattura elettronica e sulla **conseguente gestione del file da parte del Sistema di interscambio**.

Nell'emissione della fattura, tra i dati del cliente occorre indicare **alternativamente la partita Iva oppure il codice fiscale**. Il campo **IdFiscaleIVA** del cliente è da valorizzare in alternativa (non esclusiva) a quella dell'elemento **CodiceFiscale**: in altri termini, può non essere valorizzato se è valorizzato l'elemento CodiceFiscale, se non è valorizzato né l'uno né l'altro, il file invece viene scartato con **codice errore 00417**.

L'inserimento del codice fiscale è richiesto quando l'acquisto viene effettuato come privato e non nell'esercizio dell'attività di impresa o lavoro autonomo. Il sistema verifica la presenza in Anagrafe Tributaria: se **non esiste come codice fiscale**, il file viene scartato con **codice errore 00306**.

A titolo esemplificativo, immaginiamo che un rappresentante di commercio, persona fisica che esercita attività di impresa come **ditta individuale** iscritta in Camera di commercio, sia in possesso di una partita Iva per la sua attività e di un codice fiscale alfanumerico (esempio: XNX PNN 85P16 L219U). Se effettua un acquisto come "persona fisica ditta individuale" occorrerà indicare **la partita Iva in fattura**, se l'acquisto è effettuato come "persona fisica consumatore finale" occorrerà **indicare in fattura il codice fiscale**. Lo stesso vale per un **acquisto effettuato da un lavoratore autonomo in possesso di partita Iva**.

L'[articolo 21, comma 2, lett. f\), D.P.R. 633/1972](#) richiede espressamente che nella fattura venga esposto il **"numero di partita Iva del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale"**.

Nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un **consumatore finale** e, nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica sia stato compilato solo il campo **"CodiceFiscale"** del cessionario/committente, in fattura occorre compilare il **codice**

destinatario con il codice convenzionale “**0000000**”. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cliente **mettendola a disposizione nella sua area riservata** del sito web dell’Agenzia delle entrate. Il cedente/prestatore è tenuto comunque a **consegnare al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica**, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Pertanto, **non esiste alcun obbligo** per il consumatore finale **di fornire un indirizzo PEC** all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate offre un **servizio di consultazione delle fatture elettroniche** anche ai consumatori finali persone fisiche, fruibile **solo in presenza di una espressa adesione al servizio**, nel rispetto delle indicazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. L’adesione può essere effettuata esclusivamente dal consumatore finale (senza la possibilità di delegare alcun intermediario), dal 1° luglio **al 31 ottobre 2019**, nella stessa area riservata **dove accede alla sua dichiarazione precompilata**: il consumatore che ha aderito al servizio potrà **consultare e scaricare le proprie fatture ricevute dal 1° novembre**.

Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione, il consumatore finale non potrà più consultare o scaricare i files delle fatture. Ovviamente sarà possibile **aderire anche dopo il 31 ottobre 2019**, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture ricevute **dal giorno successivo a quello di adesione**. È sempre possibile anche **recedere dal servizio**, con la conseguenza che le fatture ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo (**Faq n. 55** dell’Agenzia delle entrate, pubblicata il 22 gennaio 2019 e aggiornata il 19 luglio 2019).

Al cessionario/committente consumatore finale, **in assenza della sua adesione al servizio**, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute. Si evidenzia, infine, che nell’ambito delle **prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche** i cui dati non sono da inviare al Sistema tessera sanitaria, nell’ottica della protezione dei dati personali e nel rispetto delle finalità di trattamento, i dati relativi alle suddette fatture, considerata la loro particolarità e delicatezza, **non saranno messi a disposizione al cliente/consumatore finale** nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, neanche in presenza della sua adesione al servizio di consultazione ([circolare 14/E/2019](#)).

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

I proventi della polizza estera devono essere indicati nel quadro RW

di Marco Bargagli

Come espressamente indicato nelle **istruzioni di compilazione del modello Redditi persone fisiche**, il quadro RW **deve essere compilato**, ai fini del **monitoraggio fiscale**, dalle **persone fisiche** residenti in Italia che **detengono investimenti all'estero** ed **attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale**, indipendentemente dalle **modalità della loro acquisizione** e, in ogni caso, ai fini dell'**imposta sul valore degli immobili all'estero** (Ivie) e dell'**imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero** (Ivafe).

In merito, **esistono precise esclusioni**: il quadro RW **non va infatti compilato** per le **attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti** e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Inoltre, **l'obbligo di monitoraggio non rileva** per:

- le **persone fisiche** che **prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano**, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le **persone fisiche che lavorano all'estero** presso **organizzazioni internazionali** cui aderisce il nostro Paese, la cui **residenza fiscale in Italia sia determinata**, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Tuir, in **base ad accordi internazionali ratificati**;
- i **contribuenti residenti in Italia** che prestano la **propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera** ed in altri paesi limitrofi, con **riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria** detenute nel paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

Sotto il **profilo tributario**, si ricorda che **l'imposta sul valore degli immobili all'estero** (c.d. Ivie) è dovuta sul **valore degli immobili situati all'estero** detenuti a **titolo di proprietà o di altro diritto reale** dalle **persone fisiche residenti nel territorio dello Stato**, a qualsiasi uso essi siano destinati.

In merito, ai fini della **base imponibile soggetta a tassazione**, il valore dell'immobile è costituito, nella generalità dei casi, dal **costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti** da cui risulta il **costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla**

proprietà.

L'Ivafe è invece dovuta sul **valore delle attività finanziarie detenute all'estero** da persone fisiche residenti in Italia.

Sotto il **profilo oggettivo**, tale imposta si applica alle seguenti **attività finanziarie**:

- **partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e i titoli simili, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all'estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa, valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero** indipendentemente dalle modalità di alimentazione (es. **accrediti di stipendi, pensione e/o altri compensi**);
- **contratti di natura finanziaria** stipulati con controparti non residenti (es. finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché **polizze di assicurazione sulla vita** e di capitalizzazione stipulate con **compagnie di assicurazione estere**);
- **contratti derivati e altri rapporti finanziari** stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- **metalli preziosi** allo stato grezzo o monetato;
- **diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati**;
- ogni altra attività da cui possono **derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera**.

Ciò posto, occorre domandarsi quale sia il **corretto trattamento fiscale**, ai fini della **compilazione del quadro RW**, derivante dalla **stipula di un contratto di assicurazione sulla vita** che, alla **scadenza prevista**, preveda **l'accredito su un conto corrente estero di una determinata somma**.

Sullo specifico punto è intervenuta l'Agenzia delle entrate, con la [risposta all'interpello n. 300 del 23 luglio 2019](#), ove è stato chiarito che deve essere **assolto l'obbligo di monitoraggio delle attività finanziarie detenute all'estero** anche nel caso di una **polizza vita** dalla quale scaturisce la **liquidazione di una determinata somma** in data **31 dicembre 2018**, in considerazione della scadenza prevista al **1° gennaio 2019**.

Ai fini della **corretta tassazione del provento percepito e dell'applicazione dell'Ivafe**, si rende necessario valutare attentamente:

- **il periodo d'imposta in cui sorge il debito tributario;**
- **la base imponibile da indicare nel quadro RM del modello Redditi PF e l'aliquota da utilizzare per la determinazione e liquidazione dell'imposta sostitutiva;**
- **il valore finale e il numero dei giorni da inserire nel quadro RW.**

In merito si precisa che la **compagnia assicuratrice non ha applicato alcuna imposta sostitutiva** e che le somme sono state **accreditate in data 31 dicembre 2018 su un conto corrente estero**.

Tutto ciò premesso, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il contribuente deve assoggettare ad **imposizione i redditi percepiti**, indicando nel **quadro RM del modello Redditi Persone Fisiche 2019** l'ammontare del **reddito al lordo delle eventuali ritenute subite**, con applicazione dell'aliquota vigente nei periodi di maturazione sulla base di quanto **certificato dalla compagnia assicuratrice erogante**.

Inoltre **l'incasso della polizza da parte dell'assicurato** determina anche la chiusura del rapporto contrattuale e, conseguentemente, il contribuente **non dovrà compilare i quadri RM e/o RW del modello Redditi 2020**.

Infine, sempre con **riferimento all'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (Ivafe)**, in presenza di **attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera imponibili in Italia**, deve essere compilato il **quadro RW del modello di dichiarazione**, obbligo che **sussiste anche in presenza di polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione** (sempreché la compagnia estera non abbia optato per **l'applicazione dell'imposta sostitutiva e dell'imposta di bollo** e che non sia stato conferito ad un **intermediario finanziario italiano l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, il disinvestimento e il pagamento dei proventi**).

I **proventi della polizza assicurativa incassata all'estero** devono così **confluire nel modello RW** ove va riportato, quale **valore finale**, l'**intero importo accreditato in data 31 dicembre 2018 da parte della compagnia assicuratrice**.

Infatti, il **quantum spettante è individuato sulla base delle condizioni contrattuali** che, nel caso di specie, prevedono che sia da corrispondere – a scadenza – **la somma assicurata in caso di vita** e quella **qualificata quale “eccedenze accumulate” negli anni fino alla data di scadenza del contratto**.

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >

REDDITO IMPRESA E IRAP

Rimborso chilometrico o auto aziendale? Scelte di convenienza – II° parte

di Luca Caramaschi

Riprendendo i valori descritti nella [prima parte](#), entriamo nel vivo della **simulazione** partendo dal **caso standard**, che, lo ricordiamo, è caratterizzato dalle seguenti **variabili**:

- costo della vettura € 60.000 + Iva
- corrispettivo di cessione € 20.000 + Iva
- spese di gestione annue € 2.500 + Iva
- percorrenza annua Km 20.000
- utilizzo per 4 anni

acquisto	Acquisto € 60.000 + IVA – cessione € 20.000 + IVA	
4 anni – 20.000 KM	IVA	IRES
Acquisto auto	Credito IVA di € 5.280 ($60.000 * 40\% * 22\%$)	€ 1.008,64 ($27,90\% * 20\% * 18.076$)
Costo carburante e manutenzione	Credito IVA di € 880 ($2.500 * 40\% * 22\% * 4$ anni)	€ 631,66 ($27,90\% * 20\% * 2.830 * 4$ anni)
Cessione auto	Debito IVA di € 1.760 ($20.000 * 40\% * 22\%$)	– € 297,01 ($27,90\% * 20\% * 20.000 * 18.076 / 67.920$)
Totale	4.400	1.343,29

Risparmio d'imposta = € 4.400 + € 1.343,29 = € 5.743,29

Rimborso KM

Limite: 17HP benzina - 20HP gasolio

4 anni – 20.000 KM	IVA	IRES
Rimborso KM (€ 0,50 al km)	ZERO	€ 9.600 (24,00% * € 0,50 * 20.000 km * 4 anni)
Totale		9.600

Risparmio d'imposta = € 9.600

Uso promiscuo

Acquisto € 60.000 + IVA – cessione € 20.000 + IVA

4 anni – 20.000 KM	IVA	IRES
Acquisto auto	€ 13.200 (60.000 * 22%)	€ 11.718 (27,90% * 70% * 60.000)
Costo carburante e manutenzione	€ 2.200 (2.500 * 22% * 4 anni)	€ 1.953 (27,90% * 70% * 2.500 * 4 anni)
Cessione auto	– € 4.400 (20.000 * 22%)	– € 3.906 (27,90% * 70% * 20.000)
Riaddebito (FB= 3.350)	– € 2.419,60 (€ 604,90 * 4 anni)	– € 3.064,42 (27,90% * € 2.745,90* 4 anni)
Totale	8.580,40	6.700,58

Risparmio d'imposta = € 8.580,40 + € 6.700,58 = € 15.280,98

Procediamo ora a ripetere i calcoli **diminuendo ed aumentando il costo di acquisizione del veicolo ma**

mantenendo ferma la percorrenza.

Basso costo del veicolo

acquisto

Acquisto € 20.000 + IVA – cessione € 5.000 + IVA

4 anni – 20.000 KM	IVA	IRES
Acquisto auto	Credito IVA di € 1.760 $(20.000 * 40\% * 22\%)$	€ 1.008,64 $(27,90\% * 20\% * 18.076)$
Costo carburante e manutenzione	Credito IVA di € 440 $(1.250 * 40\% * 22\% * 4 anni)$	€ 315,83 $(27,90\% * 20\% * 1.415 * 4 anni)$
Cessione auto	Debito IVA di € 440 $(5.000 * 40\% * 21\%)$	– € 222,76 $(27,90\% * 20\% * 5.000 * 18.076/22.640)$
Totale	1.760	1.101,71

Risparmio d'imposta = € 1.760 + € 1.101,71 = € 2.861,71

Rimborso KM

Limite: 17HP benzina 20HP gasolio

4 anni – 20.000 KM	IVA	IRES
Rimborso KM (€ 0,50 al km)	ZERO	€ 9.600 $(24,00\% * € 0,50 * 20.000 km * 4 anni)$
Totale		9.600

Risparmio d'imposta = € 9.600

Uso promiscuo

Acquisto € 20.000 + IVA – cessione € 5.000 + IVA

4 anni – 20.000 KM	IVA	IRES
Acquisto auto	€ 4.400 ($20.000 * 22\%$)	€ 3.906 ($27,90\% * 70\% * 20.000$)
Costo carburante e manutenzione	€ 1.100 ($1.250 * 22\%$ * 4 anni)	€ 976,50 ($27,90\% * 70\% * 1.250 * 4$ anni)
Cessione auto	– € 1.100 ($5.000 * 22\%$)	– € 976,50 ($27,90\% * 70\% * 5.000$)
Riaddebito (FB= 1.600)	– € 1.154,08 ($\€ 288,52$ * 4 anni)	– € 1.463,61 ($27,90\% * \€ 1.311,48 * 4$ anni)
Totale	3.245,92	2.442,39

Risparmio d'imposta = € 3.245,92 + € 2.442,39 = € 5.688,31

Elevato costo del veicolo

acquisto

Acquisto € 90.000 + IVA – cessione € 30.000 + IVA

4 anni – 20.000 KM	IVA	IRES
Acquisto auto	Credito IVA di € 7.920 $(90.000 * 40\% * 22\%)$	€ 1.135,17 $(27,90\% * 20\% * 18.076)$
Costo carburante e manutenzione	Credito IVA di € 1.760 $(5.000 * 40\% * 22\% * 4 anni)$	€ 1.421,8 $(27,90\% * 20\% * 5.660 * 4 anni)$
Cessione auto	Debito IVA di € 2.640 $(30.000 * 40\% * 22\%)$	– € 339,12 $(27,90\% * 20\% * 30.000 * 18.076/101.880)$
Totale	7.040	2.217,85

Risparmio d'imposta = € 7.040 + € 2.217,85 = € 9.257,85

Rimborso KM

Limite: 17HP benzina 20HP gasolio

4 anni – 20.000 KM	IVA	IRES
Rimborso KM (€ 0,50 al km)	ZERO	€ 9.600 $(24,00\% * € 0,50 * 20.000 km * 4 anni)$
Totale		9.600

Risparmio d'imposta = € 9.600

Uso promiscuo

Acquisto € 90.000 + IVA – cessione € 30.000 + IVA

4 anni – 20.000 KM	IVA	IRES
Acquisto auto	€ 19.800 ($90.000 * 21\%$)	€ 17.577 ($27,90\% * 70\% * 90.000$)
Costo carburante e manutenzione	€ 4.400 ($5.000 * 22\%$ * 4 anni)	€ 3.906 ($27,90\% * 70\% * 5.000$ * 4 anni)
Cessione auto	– € 6.600 ($30.000 * 22\%$)	– € 5.859 ($27,90\% * 70\% * 30.000$)
Riaddebito (FB= 5.332)	– € 3.846,04 ($\€ 961,51$ * 4 anni)	– € 4.877,48 ($27,90\% * \€ 4.370,50 * 4$ anni)
Totale	13.753,96	10.746,52

Risparmio d'imposta = € 13.753,96 + € 10.746,52 = € 24.500,48

Già da queste prime simulazioni si comprende come, all'aumentare del costo del veicolo, il confronto tra il **rimborso chilometrico** derivante dall'utilizzo dell'auto propria e l'utilizzo dell'auto aziendale concessa in uso promiscuo al dipendente, vada indubbiamente a favore di tale ultima soluzione.

Seminario di specializzazione

IL SINDACO E IL REVISORE ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

RASSEGNA RIVISTE

Il trattamento di fine rapporto

di Euroconference Centro Studi Tributari

Articolo tratto da “Circolare mensile per l'impresa – ottobre 2019?”

L'articolo 2120, cod. civ. prevede che, in ogni caso di cessazione del rapporto, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto (comunemente, Tfr). Tale trattamento si calcola sommando – per ciascun anno di servizio – una quota pari (e comunque non superiore) all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

Segue il SOMMARIO di “Circolare mensile per l'impresa – ottobre 2019?”

Informative e news per la clientela di studio

Le *news* di ottobre

Opzione in dichiarazione per i regimi fiscali

Integrazioni e correzioni delle dichiarazioni entro il 2 dicembre 2019

Entro il 2 dicembre possibile la “remissione *in bonis*”

Fattura elettronica: l'indicazione della “data” nelle prestazioni di servizi 13

Entro il 31 ottobre deve essere presentata la domanda per il *bonus* pubblicità

Scade il prossimo 31 ottobre la comunicazione per chi effettua vendite on line mediante piattaforme digitali (*marketplace*)

Accordi transattivi e note di variazione

Compatibilità di cariche sociali e lavoro subordinato nelle società di capitali

Il parere della Cassazione sui contributi Inps dei soci di Srl

Individuazione dei soggetti obbligati alla denuncia fiscale per la vendita di prodotti alcolici entro il 31 dicembre 2019

Le procedure amministrative e contabili in azienda

Il trattamento di fine rapporto

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 ottobre al 15 novembre 2019



CIRCOLARE MENSILE PER L'IMPRESA
Mensile a supporto dello studio professionale

IN OFFERTA PER TE € 104,00 + IVA 4% anziché € 160,00 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA